



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	672
DATA	09/12/2025

OGGETTO :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO STACCIONATE NEL TRATTO DELLA VALLE CAMONICA - ANNO 2025. INTERVENTO NEI TERRITORI COMUNALI DI VEZZA D'OGGIO E DI EDOLO ACQUISIZIONE SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN FASE ESECUTIVA.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023.

CUP: G87H25001490005 – CIG: B95EB5D8AF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 05 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la determinazione nr. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

RICORDATO che negli ultimi anni la Comunità Montana di Valle Camonica ha realizzato numerosi interventi finalizzati all'identificazione ed al miglioramento di un percorso ciclabile di fondovalle, denominato Ciclovía dell'Oglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 169 in data 20/10/2025, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica datato ottobre 2025 denominato "Ciclovía dell'Oglio: manutenzione straordinaria e rifacimento staccionate nel tratto della Valle Camonica – anno 2025" progetto redatto dall' Ing. Daniele Piantoni del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e costituito dai seguenti elaborati:

Numero	Codice	Rev.	Titolo elaborato
1	2503-01RT-R00	0	Relazione generale e tecnica
2	2503-02EG01-R00	0	Particolari costruttivi
3	2503-03CME-R00	0	Computo metrico estimativo
4	2503-04QE-R00	0	Quadro economico
5	2503-05EP-R00	0	Elenco prezzi e analisi
6	2503-06QI-R00	0	Quadro incidenza manodopera

RILEVATO che il quadro economico della proposta progettuale è così composto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO COMPLESSIVO		
1. Spese di investimento		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	90.640,71 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.105,90 €
3	1. Totale investimento (1+2)	91.746,61 €
2. Somme a disposizione		
4	Rilievi, accertamenti, indagini, consulenze	2.400,00 €
5	Incentivi alle funzioni tecniche (art.45 dlgs 36/2023) 2% di	1.834,93 €
6	Imprevisti, arrotondamenti, accantonamento	2.306,21 €
7	Iva su lavori e oneri per la sicurezza 22% di 3)	20.184,25 €
8	Iva 22% di 4)	528,00 €
9	2. Totale somme a disposizione	27.253,39 €
10	Importo totale del progetto	119.000,00 €

ATTESO che la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto è prevista e stanziata nel Bilancio di Previsione 2025/2027 anno 2025, totalmente finanziata con fondi propri dell'Ente;

RAVVISATA la necessità, ad integrazione delle attività in corso da parte dei progettisti interni all'ente di acquisire un servizio tecnico specialistico relativo all'assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva;

DATO atto che allo stato attuale presso il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale non vi è la strumentazione adeguata per consentire ai tecnici presenti lo svolgimento corretto del ruolo di C.S.P. – C.S.E. e il carico di lavoro non consente la possibilità di svolgere internamente la prestazione;

VISTO l'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto dei servizi tecnici anche senza consultazione di più operatori economici;

ATTESO che per il soddisfacimento del bisogno di cui sopra:

- il servizio Parco Adamello dell'Ente ha provveduto ad effettuare un primo calcolo dei corrispettivi dovuti ai sensi dell'all. I.13 al D.Lgs 36/2023 per l'assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, con una risultanza pari a € 2.147,60 comprensivi di spese forfettarie 25% e I.V.A. esclusa;
- alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di avviare una negoziazione diretta con il Geom. Emanuele Rocchini con studio a Sovere (Bg) in Via Monte Cala n°13 C.F. RCCMNL78M16E704R – P.IVA 02946620164, lo stesso ha presentato la sua migliore offerta per la prestazione di cui all'oggetto, essa pari a € 1.500,00 al netto di cassa previdenziale 5% ed IVA (rif. Nota protocollo CMVC n°14259 in data 03/12/2025),

conformemente a quanto disposto al comma 15 quater art. 41 D.Lgs 36/2023;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, legge di conversione n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale del servizio come sopra specificato rimane inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 dispone "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con*

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ha ricorso alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO il caso che, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO di affidare il servizio sopra specificato e per le ragioni menzionate al Geom. Emanuele Rocchini con studio in Sovere (Bg), Via Monte Cala n°13, C.F. RCCMNL78M16E704R – P.IVA 02946620164;

VISTO l'attestato di regolarità contributiva della cassa geometri prot. n° 001483956 del 02/12/2025 avente validità di 120 giorni dalla data del rilascio con il quale è attestata la regolarità contributiva del Geom. Emanuele Rocchini;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio intellettuale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di affidare, per le ragioni espresse in preambolo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 al Geom. Emanuele Rocchini con studio in Sovere (Bg), Via Monte Cala n°13, C.F. RCCMNL78M16E704R – P.IVA 02946620164 l’incarico relativo al servizio tecnico specialistico relativo all’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva a supporto della progettazione esecutiva di cui all’intervento progettuale di manutenzione straordinaria e rifacimento staccionate nel tratto di Ciclovía dell’Oglio della Valle Camonica. L’offerta economica è stata indicata dal professionista con nota assunta al prot. n. 14259 del 03/12/2025 per l’importo € 1.500,00 oltre oneri previdenziali al 5% ed Iva 22% per un totale di € 1.921,50;
3. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.:
 - a fine da perseguire: assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva a supporto della progettazione

esecutiva di cui all'intervento progettuale di manutenzione straordinaria e rifacimento staccionate nei comuni di Vezza d'Oglio ed Edolo nel tratto di Ciclovía dell'Oglio della Valle Camonica;

b oggetto del contratto: esecuzione del servizio specialistico di cui alla lettera a;

c forma del contratto: scrittura privata con scambio di corrispondenza;

d clausole ritenute essenziali:

– termine esecuzione incarico: 30 dicembre 2026;

– pagamento: a servizio completato, previa emissione di regolare fattura;

– per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del professionista, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	9	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0209012
Creditore				Geom. Emanuele Rocchini					
Codice fiscale				RCCMNL78M16E704R					
Oggetto/Causale				Servizio tecnico di supporto					
Importo				€ 1.921,50					

5. di imputare la spesa di € 1.921,50 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2025	1.03.02.09.012	1685/0 <i>Manutenzione straordinaria della pista ciclabile di Valle Camonica</i>	€ 1.921,50

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di dare atto che la liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti al professionista incaricato seguiranno come da risultanze contrattuali e ad emissione di regolari fatture;

8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;

9. di trasmettere a mezzo PEC al Geom. Emanuele Rocchini la presente determinazione e dare valore contrattuale al presente atto ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, anche alla luce della corrispondenza intercorsa come in preambolo descritta;

10. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.